SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188/L

DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. **313.**

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. **314.**

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

97G0342-97G0343

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1997, n. 315.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunioni del 22 gennaio e del 30 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per «legge», la legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per «fondo», il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

c) per «confidi», i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) per «Ministero del tesoro», il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio V Antiriciclaggio contenzioso e valutario.

Art. 2.

Soggetti beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi del «fondo»:

a) i confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro, di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute

1. È istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni:

a) che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della regione;

b) che nell'atto costitutivo e nello statuto contengono le «scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione», nonché, nello stesso statuto, le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle modalità di deliberazione collegiale della garanzia;

c) che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1996, n. 189.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata al Ministero del tesoro ed è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.

Art. 4.

Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute

1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute, è inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare del contributo richiesto;

b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;

c) l'ambito territoriale di operatività.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 6, della legge;

b) il rendiconto approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

Art. 5.

Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute

1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute è effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e dell'attività svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

2. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non può comunque essere superiore a lire tre miliardi.

Art. 6.

Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi

1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte del confidi, è inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;

b) l'ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;

c) l'ammontare del contributo richiesto;

d) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;

e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all'articolo 7, nonché il possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzettta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) la copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge;

b) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge;

c) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

Art. 7.

Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi

1. Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del confidi;

b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge.

2. La garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal confidi se vi è per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.

Art. 8.

Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi

1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi è effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

2. Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non può superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non può essere superiore a lire cinque miliardi.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.

2. L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, è effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

3. Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.

Art. 10.

Relazione sull'operatività

1. I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute ai quali sono stati concessi i contributi, devono inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del tesoro, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:

a) l'ammontare dei prestiti garantiti;

b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;

c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;

d) l'ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente per i confidi;

c) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura.

2. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.

Art. 11.

Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi

1. La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.

2. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

3. Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-raket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1997

Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 6, ai sensi della delibera adottata nell'adunanza della sezione del controllo in data 11 settembre 1997

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (pubblicata in S.O.G.U. n. 44 - *G.U.* n. 58 del 9 marzo 1996) recante: «Disposizioni in materia di usura», è il seguente:

«Art. 15. — 1. È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi" istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate, dalla legge;

e) (soppressa)».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

«4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari».

Per opportuna informazione si precisa che il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1991) reca: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

— Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è il seguente:

«Art. 29 *(Consorzi di garanzia collettiva fidi)*. — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificatamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate».

«Art. 30 *(Ammissione alle agevolazioni statali)*. — 1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni».

Note all'art. 3:

— Per il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedi in nota alle premesse.

— Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime», è il seguente:

«Art. 1 *(Requisiti patrimoniali)*. — Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene determinato nelle seguenti misure:

a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operatività;

b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;

c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;

d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni.

Art. 2 *(Requisito di onorabilità).* — Le cariche esponenziali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;

b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385);

d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*;

e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a)*, se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

g) nei cui confronti il tribunale ha applicato anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 3 *(Requisiti di professionalità).* — Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nota all'art. 4:

— Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi», è il seguente:

«Art. 1 *(Requisito patrimoniale).* — Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è fissato in L. 20.000.000.

Art. 2 *(Requisiti di onorabilità).* — Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 3 *(Requisiti di professionalità).* — La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in consorzi o in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nota all'art. 7:

— Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

97G0353

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 11 luglio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 24 marzo 1994 concernente: «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti a favore del cinema"».

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, recante: «Istituzione del Dipartimento dello spettacolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale, del 4 giugno 1996, n. 129, con il quale il Ministro Valter Veltroni è delegato ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo e di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante: «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"», ed, in particolare, l'art. 3, comma 1 di tale decreto, con il quale si prevede la istituzione di una commissione tecnica «composta da uno dei rappresentanti rispettivamente previsti dalle lettere *g), p), s), t)* e *z)* dell'art. 3, primo comma, della legge n. 1213/1965»;

Considerato che tali rappresentanti corrispondono a componenti della commissione centrale per la cinematografia, prevista dall'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, commissione sostituita con altra, di diversa composizione, ad opera dell'art. 1, comma 59; del citato decreto-legge n. 545, del 1996;

Rilevato, pertanto, che, ai fini della costituzione della predetta commissione tecnica, non è più possibile fare riferimento ai componenti della commissione centrale per la cinematografia;

Ritenuto, di conseguenza, necessario modificare la norma relativa alla composizione della predetta commissione;

Decreta:

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 recante: «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"», le parole da «e composta» alla fine sono sostituite dalle seguenti:

«La commissione è composta altresì da un tecnico designato, rispettivamente, dall'Autorità di governo competente per lo spettacolo, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalla organizzazione professionale degli ingegneri, dalla organizzazione professionale degli architetti e dal Centro sperimentale di cinematografia. Per ciascuno dei componenti titolari è altresì designato un componente supplente».

Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271

97A7301

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 1° settembre 1997.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Francia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti provinciali di Lucca e Pisa.

IL MINISTRO
DELEGATO PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217 recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Vista l'istanza in data 11 giugno 1996 della sig.ra Hendrika Bernts, nata a Horssen il 25 luglio 1952, di cittadinanza olandese e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Francia ai fini dell'accesso ed esercizio in Lucca e Pisa della professione di «guida turistica»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 13 dicembre 1996 favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, atteso che l'insieme delle competenze cognitive tecniche e relazionali richieste alla figura professionale di guida turistica sono strettamente correlate alle caratteristiche storiche, artistiche, economiche e culturali del territorio in cui la professione viene esercitata;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Vista la nota del 25 luglio 1997 con la quale la sig.ra Hendrika Bernts ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Toscana;

Vista la nota n. 8/10635/4.20 dell'11 luglio 1997 con cui la regione Toscana - Dipartimento dello sviluppo economico, ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Considerato che la sopra indicata sig.ra Hendrika Bernts risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hendrika Bernts, nata Horssen il 25 luglio 1952, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti provinciali di Lucca e Pisa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di professionisti abilitati secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° settembre 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento, nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Hendrika Bernts.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Hendrika Bernts, nata a Horssen il 25 luglio 1952 e residente a Capannori - località S. Andrea di Compito - Via S. Andrea n. 73/A, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti provinciali di esercizio di Lucca e Pisa di cui all'art. 8 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80.

Tenuto conto che la sig.ra Hendrika Bernts risulta essere una «professionista già qualificata nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese, francese e olandese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia.

Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia: età classica, medievale, moderna e contemporanea. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Carattere e storia della ricerca archeologica. Con riferimento agli ambiti provinciali di Lucca e Pisa: conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Caratteri e storia del territorio.

Caratteri naturali e storici del paesaggio toscano. Paesaggio rurale e paesaggio urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio toscano. La rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento agli ambiti provinciali di Lucca e Pisa: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni.

Principali usi e costumi. Principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento agli ambiti provinciali di Lucca e Pisa: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici.

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, delle principali strutture ricettive, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento agli ambiti provinciali di Lucca e Pisa.

Lingua italiana.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avviene sotto la responsabilità di due professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti provinciali rispettivamente di Lucca e Pisa, che cureranno l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei; i professionisti responsabili comunicano alla regione Toscana la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inzio del tirocinio; il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Toscana. A tale scopo i responsabili trasmetteranno alla regione Toscana (dipartimento dello sviluppo economico, via Novoli n. 26 - Firenze) una relazione conclusiva nella quale si illustreranno i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante e si esprimerà la valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti provinciali rispettivamente di Lucca e Pisa.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, la regione Toscana rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio (articoli 6, 7 e 11, comma 2, della legge regionale n. 80/1995).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 80/1995 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

97A7286

DECRETO 10 settembre 1997.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Austria quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali Firenze-Fiesole.

IL MINISTRO
DELEGATO PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante: «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 1996 della sig.ra Sabine Preyer, nata a Mödling (Austria) l'11 dicembre 1973, di cittadinanza austriaca e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Austria, in data 25 aprile 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze della professione di «guida turistica»;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi tenutasi il 13 dicembre 1996 favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, atteso che l'insieme delle competenze cognitive tecniche e relazionali richieste alla figura professionale di guida turistica sono strettamente correlate alle caratteristiche storiche, artistiche, economiche e culturali del territorio in cui la professione viene esercitata;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Vista la nota del 1° luglio 1997 con la quale la sig.ra Sabine Preyer ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Considerato che gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione della prova attitudinale, consistente in un esame, sono di competenza della regione Toscana;

Vista la nota n. 8/12518/4.20 del 18 agosto 1997 con cui la regione Toscana - Dipartimento dello sviluppo economico, ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della integrazione formativa da accertare tramite l'esecuzione della prova attitudinale;

Considerato che la sopra indicata sig.ra Sabine Preyer è una professionista qualificata nel Paese di provenienza e che risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sabine Preyer, nata a Mödling (Austria) l'11 dicembre 1973, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Firenze-Fiesole.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale da svolgersi secondo le condizioni individuate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 settembre 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento della prova attitudinale da parte della sig.ra Sabine Preyer

Gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della regione Toscana.

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare la conoscenza, da parte della sig.ra Sabine Preyer, nata a Mödling (Austria) l'11 dicembre 1973 e domiciliata a Firenze, via Lupo n. 3, delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Firenze-Fiesole di cui all'art. 8 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80.

Tenuto conto che la sig.ra Sabine Preyer è una «professionista già qualificata nel Paese di origine» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca, le materie oggetto dell'esame, consistente in due prove: scritta ed orale, sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia.

Con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole: conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Caratteri e storia del territorio.

Caratteri naturali e storici del paesaggio toscano. Paesaggio rurale e paesaggio urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio toscano. La rete regionale delle comunicazioni.

Con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni.

Principali usi e costumi. Principali manifestazioni a carattere turistico.

Con riferimento all'ambito Firenze-Fiesole: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici.

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, delle principali strutture ricettive, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole.

Legislazione turistica.

Conoscenza della legislazione statale e regionale in materia di professioni turistiche e di organizzazione pubblica dei turismo.

Lingua italiana.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

In caso di esito sfavorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova attitudinale abbia avuto esito positivo, la regione Toscana rilascerà alla sig.ra Sabine Preyer un attestato di idoneità, valido per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio della professione (articoli 6, 7 e 11, comma 2, legge regionale n. 80/95), nell'ambito territoriale Firenze-Fiesole, nonché all'esercizio della professione in lingua francese, inglese e tedesca.

97A7287

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 1997.

Modalità di versamento delle somme dovute per la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che introduce nuove modalità di determinazione delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento per mancata impugnazione sia di imposte dirette che indirette e per il quale non si è altresì formulata istanza di accertamento con adesione, prevedendo la riduzione delle sanzioni stesse ad un quarto, da pagare entro il termine per la proposizione del ricorso unitamente alle altre somme complessivamente dovute;

Visto l'art. 15, comma 2, che prevede la possibilità di versare il dovuto anche ratealmente secondo le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso e rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di versamento delle somme dovute;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributo per il pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini delle imposte sui redditi e delle relative penalità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento delle somme dovute per mancata impugnazione dell'accertamento ai fini delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è effettuato, per ciascun anno definito, al concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta mod. 21 o la delega di pagamento mod. C., ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino mod. 31. I contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale eseguono il versamento al concessionario competente in base all'ultimo domicilio fiscale, ovvero al concessionario competente al momento della chiusura del conto fiscale, utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11 nonché, per i tributi dovuti dalle persone fisiche e dalle società di persone, anche mediante delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro.

2. Il versamento delle somme dovute a titolo di contributo per le prestazioni del servizio sanitario e delle relative sanzioni va effettuato utilizzando i predetti modelli 8 e 11 o la delega di pagamento di cui al già citato decreto ministeriale 25 settembre 1995.

3. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici-tributo:

4455 — IRPEF e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

4456 — Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 4455;

3455 — ILOR e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

3456 — Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 3455;

2455 — IRPEG e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

2456 — Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 2455;

1661 — Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

1662 — Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 1661;

8896 — Contributo per le prestazioni del servizio sanitario e relativi interessi e sanzioni - art. 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Sui modelli 8 e 11, nonché sul modello di cui al decreto 25 settembre 1995, non va indicato l'ufficio o il centro di servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

5. Le avvertenze riportate sui modelli di cui al comma 1 sono integrate con i codici di cui al comma 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento o l'anno d'imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno per il quale si è definito l'accertamento.

6. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al codice 8896, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, ai seguenti capitoli e articoli di bilancio:

Codice-tributo	Capitolo	Articolo
—	—	—
4455	1023	24
4456	1023	24
3455	1025	19
3456	1025	19
2455	1024	11
2456	1024	11
1661	1171	7
1662	1171	7

7. I concessionari della riscossione che operano nel territorio della regione Sicilia devono versare, al netto delle commissioni spettanti, all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF (codici-tributo 4455 e 4456) e di IRPEG (codici-tributo 2455 e 2456) già al netto delle quote, rispettivamente, dello 0,41 per cento e del 3,41 per cento, di spettanza dell'Erario/Stato, nonché, per le somme riscosse a titolo di ILOR (codici-tributo 3455 e 3456), una quota pari al 12,60 per cento, diminuita di una quota del 4,10 per cento, da versare all'Erario/Stato, unitamente alla quota di spettanza dell'87,40 per cento del gettito.

8. Le banche che operano in Sicilia versano, al netto delle commissioni spettanti, all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF (codici-tributo 4455 e 4456) già al netto della quota dello 0,41 per cento di spettanza dell'Erario/Stato, nonché, per le somme riscosse a titolo di ILOR (codici-tributo 3455 e 3456), una quota pari al 12,60 per cento, diminuita di una quota del 4,10 per cento da versare all'Erario/Stato, unitamente alla quota di spettanza dell'87,40 per cento del gettito.

9. Le somme relative ai codici-tributo 1661 e 1662, per le operazioni effettuate in Sicilia, vanno riversate per intero alla cassa regionale siciliana al capitolo ed articolo corrispondente al capitolo 1171, art. 7, del bilancio dello Stato.

10. Le somme relative al codice-tributo 8896 vanno riversate alle apposite contabilità speciali di giro fondi secondo la disciplina dei decreti ministeriali del 22 aprile 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1993, n. 99.

Art. 2.

1. L'importo delle sanzioni di cui ai codici-tributo 4456, 3456, 2456 e 1662 va imputato in ragione dell'80 per cento ai rispettivi capitoli e articoli di bilancio già indicati al comma 6 dell'art. 1, mentre il rimanente 20 per cento va versato al capitolo 2326. Per le operazioni eseguite in Sicilia una quota pari al 20 per cento del gettito di competenza della regione va imputata al capitolo 2326 del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. Le somme complessivamente dovute ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 218 vanno versate entro il termine per la proposizione del ricorso.

2. Le somme di cui al comma 1, previa prestazione della garanzia, possono essere corrisposte, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 218, anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute, al netto degli interessi, siano superiori a cento milioni di lire; il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza per il pagamento della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata, nella misura vigente il giorno del pagamento della prima rata.

3. La rateizzazione del versamento presuppone il rilascio di una delle garanzie previste dall'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intestata al direttore regionale delle entrate, o all'ufficio delle entrate ove istituito, e consegnata all'ufficio che ha emanato l'atto; la garanzia stessa va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi dovuti fino al termine della rateizzazione, e deve garantire il credito erariale per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Amministrazione finanziaria ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributario che ha emanato l'atto la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia, unitamente ad una comunicazione di parte contenente la specificazione delle modalità di pagamento prescelte.

Art. 4.

1. I versamenti delle somme dovute per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

97A7302

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1997.

Concessione alla società Lasim di un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione, a fronte dell'assunzione di ventinove unità lavorative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Considerata la cessazione di attività dello stabilimento di Lecce della Fiat Geotech che ha coinvolto oltre 500 lavoratori;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data 15 ottobre 1993 e 1° dicembre 1993 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra Fiat Geotech e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic anche in funzione delle attività di reindustrializzazione volte al recupero occupazionale di complessive 150 unità con l'individuazione dell'iniziativa industriale della Lasim;

Visto il decreto ministeriale relativo alla concessione alla società Lasim di contributi finanziari a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro - servizio ispezioni di Lecce del 2 maggio 1997 relativa all'accertamento dell'assunzione e del mantenimento in servizio da parte di Lasim di numero 64 unità lavorative ex Fiat Geotech, cui è stato commisurato il contributo effettivamente erogato;

Visto il verbale di riunione del 17 novembre 1993 tra Lasim e Fim, Fiom, Uilm, Fismic relativo agli investimenti programmati per il completamento della nuova iniziativa industriale;

Vista la domanda della Lasim relativa alla ulteriore richiesta di contributo per l'assunzione di 29 unità lavorative non provenienti da Fiat Geotech, effettuate nell'ambito del medesimo piano industriale per il sito ex Fiat Geotech di Lecce;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea nell'ambito delle trattative in merito all'entità delle assunzioni, fissata in 25.000 E.C.U. per le piccole e medie imprese operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo fino al 31 dicembre 1996;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Lasim è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 1.390.854.500, a fronte dell'assunzione di ventinove unità lavorative non provenienti da Fiat Geotech.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 1.390.854.500 graverà sul capitolo 1176 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 già impegnata con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 1° agosto 1997

Il Ministro: TREU

97A7304

DECRETO 6 agosto 1997.

Concessione alla società Mel.Tec di un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione, a fronte dell'assunzione di sei unità lavorative.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione; relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e di intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994. n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, così come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visto l'accordo collettivo stipulato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1993 tra Alenia e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, a seguito della crisi del comparto Difesa ed in funzione della ristrutturazione di Alenia industria che ha coinvolto oltre 500 lavoratori articolati su più unità produttive con il sostegno alle attività di reindustrializzazione per il sito produttivo ex Alenia di L'Aquila per complessive 155 unità;

Visti i decreti ministeriali relativi alla concessione alle società Ada e Calzaturificio aquilano di contributi finanziari a fronte di n. 149 assunzioni di lavoratori nell'ambito dei piani industriali delle società medesime per il sito produttivo ex Alenia di L'Aquila di cui 95 assunti dalla società Ada e 54 dal Calzaturificio aquilano;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato il 3 marzo 1995 tra Alenia e Mel.Tec - Tecnologie elettromeccaniche S.r.l., nel quadro del sopra citato accordo del 24 marzo 1993 e nell'ambito dell'obiettivo occupazionale sopra indicato, per l'individuazione di nuove iniziative produttive idonee alla reindustrializzazione del sito produttivo ex Alenia di L'Aquila;

Vista la domanda di contributo presentata da Mel.Tec S.r.l. a fronte di 6 assuzioni;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea in merito all'entità degli aiuti alle assunzioni, fissata in 25.000 ECU per le piccole e medie imprese operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo fino il 31 dicembre 1996;

Viste le note del 23 giugno 1997 e 15 luglio 1997 con le quali la regione Abruzzo esprime alla concessione del finanziamento a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994 alla società Mel.Tec;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Mel.Tec è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a lire 289.998.000, a fronte dell'assunzione di sei unità lavorative provenienti da Alenia industria.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 289.998.000 graverà sul capitolo 1176 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 già impegnata con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: TREU

97A7303

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Aldo Moro» a r.l., in Stornarella.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 298 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Aldo Moro» a r.l., con sede nel comune di Stornarella, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 5 febbraio 1985, repertorio n. 132241, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7132, B.U.S.C. posizione n. 3090/209902, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 1° settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7237

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Euro Services» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 312 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Euro Services» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 20 dicembre 1990, repertorio n. 65335, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11129, B.U.S.C. posizione n. 4119/250387, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7238

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Michelangelo» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 306 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Michelangelo» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 21 novembre 1984, repertorio n. 16515, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6852, B.U.S.C. posizione n. 3022/207950, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7239

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pulitori Lucera» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 310 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Pulitori Lucera» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 24 luglio 1981, repertorio n. 22499, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1128, B.U.S.C. posizione n. 2534/185976, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7240

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Megaron» a r.l., in San Severo.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 308 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Megaron» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 7 dicembre 1984 repertorio n. 2798, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6972, B.U.S.C. posizione n. 3059/208974, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7241

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ripalta» a r.l., in Stornara.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 296 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Ripalta» a r.l., con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 10 dicembre 1991 repertorio n. 145071, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11648, B.U.S.C. posizione n. 4255/256697, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7242

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fovea Nova» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 312 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Fovea Nova» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 19 settembre 1986, repertorio n. 30755, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8588, B.U.S.C. posizione n. 3559/224059, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7243

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo circolo progetto meridionale» a r.l., in Trinitapoli.

IL DIRIGENTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 294 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovo circolo progetto meridionale» a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 13 dicembre 1989, repertorio n. 142150, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10876, B.U.S.C. posizione n. 4080/248119, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7244

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Umbra» a r.l., in Vico del Gargano.

IL DIRIGENTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 281 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Umbra» a r.l., con sede nel comune di Vico del Gargano, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 15 febbraio 1990, repertorio n. 150865, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2701, B.U.S.C. posizione n. 4081/248209, è sciolta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7245

DECRETO 2 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Eurotecnica» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 303 (8.8.97) del 4 luglio 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Eurotecnica» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Salvatore Carbone in data 22 ottobre 1991, repertorio n. 67375, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11615, B.U.S.C. posizione n. 4252/256548, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 settembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A7246

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 settembre 1997.

Sospensione alla immissione in commercio di medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del 26 maggio 1987, concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetamino-simili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive;

Visto il decreto del 13 aprile 1993, concernente divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e particolarmente le sanzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 27 maggio 1996, 22 ottobre 1996, 28 ottobre 1996;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 3608 def./1 e n. 3608 def./2 del 9 dicembre 1996 e divenute esecutive a partire dall'11 gennaio 1997, concernenti l'obbligo di modificare gli stampati dei medicinali contenenti sostanze anoressizzanti a seguito dell'insorgenza di numerosi casi di ipertensione polmonare primaria concomitanti all'uso di dette sostanze, nonché la raccomandazione per gli Stati europei che l'uso di detti farmaci avvenga sotto la sorveglianza di medici esperti nel trattamento dell'obesità.

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 3 febbraio 1997 e del 10 febbraio 1997;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 16 luglio 1997;

Viste le recenti segnalazioni di anomalia delle valvole cardiache in pazienti in corso di trattamento con farmaci a base di fenfluramina e dexfenfluramina ed i provvedimenti di ritiro dal mercato adottati negli Stati Uniti, ed in diversi stati europei.

Viste le comunicazioni con cui le aziende titolari di A.I.C. hanno dichiarato di sospendere spontaneamente la commercializzazione delle specialità medicinali contenenti fenfluramina e dexfenfluramina;

Ritenuto di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione delle specialità medicinali contenenti fenfluramina e dexfenfluramina ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Ritenuto altresì, a maggiore tutela della salute pubblica, di dare applicazione all'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, al fine di evitare la esecuzione di preparazioni magistrali a base di fenfluramina o dexfenfluramina;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Ditta	Specialità medicinale	Numero di A.I.C.
Servier	PONDERAL	022588038 - 022588026
Servier	ISOMERIDE	026986012
Stroder	DIMA FEN	023699022 - 023699010
Stroder	GLYPOLIX	026988016
Valeas	PESOS	024577037 - 024577025

Art. 2.

È vietato l'utilizzo di fenfluramina o dexfenfluramina in preparazioni magistrali, anche preparate in farmacia ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 17 settembre 1997

Il Ministro: BINDI

97A7330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, concernente gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 29 ottobre 1996, dal consiglio di amministrazione in data 28 gennaio 1997 e dal senato accademico in data 21 gennaio 1997;

Visto il proprio decreto n. 133 del 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 30, primo comma, concernente l'elenco dei corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente.

Art. 30. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

1) Dietista;

2) Fisioterapista;

3) Infermiere;

4) Logopedista;

5) Ortottista - Assistente in oftalmologia;

6) Ostetrica/o;

7) Tecnico audiometrista;

8) Tecnico audioprotesista;

9) Tecnico di neurofisiopatologia;

10) Tecnico sanitario di radiologia medica;

11) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Art. 2.

Dopo l'art. 38, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli 39 e 40.

Art. 39.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Finalita, organizzazione, requisiti di accesso.

1. La facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia.

2. Il corso di diploma ha la durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma tecnico di neurofisiopatologia.

3. Il numero massimo degli studenti iscrivibili per ciascun anno è stabilito nel decreto interministeriale (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della sanità) in relazione alla possibilità formativa dell'Università e delle strutture convenzionate in conformità al piano regionale della formazione.

4. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori che svolgano la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogramma, elettroneuromiografia, potenziali evocati, ultrasuoni) nonché le altre attività previste dal decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183.

Ordinamento didattico.

5. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di auto apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

6. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

7. L'attività didattica programmata e pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso di diploma può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

8. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

9. Obiettivo didattico del corso e quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, gli elementi di fisiopatologia necessari alla comprensione del sistema nervoso, nonché le conoscenze teoriche di neurofisiologia e neurofisiopatologia applicate alla diagnostica delle affezioni neurologiche e neurochirurgiche, al fine di applicare direttamente, su prescrizione medica, le opportune metodiche diagnostiche. Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze tecniche e le abilità per l'utilizzazione delle strumentazioni diagnostiche per rilevare le attività neurologiche e neuromuscolari.

10. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E07X Farmacologia;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E10X Biofisica medica;

E13X Biologia applicata;

F01X Statistica medica;

F02X Storia della medicina;

F04A Patologia generale;

F06B Neuropatologia;

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F21X Anestesiologia;

F22B Medicina legale;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

F22B Medicina legale;

K10X Misure elettriche ed elettroniche.

11. Lo standard formativo pratico comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed specificato nella tabella *B*.

TABELLA A

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

Primo anno - Primo semestre.

Area A Propedeutiça (crediti 5.0).

Obiettivo didattico: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché i primi elementi di neurofisiologia applicata.

A. 1 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica;

F01X Statistica medica;

K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore scientifico-disciplinare:

E05A Biochimica.

A.3 - Corso integrato di anatomia.

Settori scientifico-disciplinari:

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia.

A.4 - Corso integrato di biologia e genetica.

Settori scientifico-disciplinari:

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica.

A.5 - Corso integrato di fisiologia umana.

Settore scientifico-disciplinare:

E06A Fisiologia umana.

A.6 - Corso integrato di elementi di neurofisiologia applicata.

Settori scientifico-disciplinari:

E06A Fisiologia umana;

F11B Neurologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.7 - Inglese scientifico

L18C Linguistica inglese.

A.8 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

Primo anno - Secondo semestre.

Area B Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e principi di neurofisiopatologia (crediti 5.0).

Obiettivo didattico: lo studente deve approfondire la neuroanatomia ed apprendere le nozioni di neurofisiologia, di elettroencefalografia, di elettronica, in relazione alle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere nozioni di igiene, epidemiologia e psicologia.

B1 - Corso integrato di anatomo-fisiologia del sistema nervoso.

Settori scientifico-disciplinari:

E09A Anatomia umana;

E06A Fisiologia umana.

B.2 - Corso integrato di fisiologia del sistema nervoso.

Settore scientifico-disciplinare:

E06A Fisiologia umana.

B.3 - Corso integrato di elettronica e strumentazione per indagini biomediche.

Settori scientifico-disciplinari:

E10X Biofisica medica;

K10X Misure elettriche ed elettroniche.

B.4 - Corso integrato di elettroencefalografia.

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 - Corso integrato di igiene, assistenza infermieristica e psicologia.

Settori scientifico-disciplinari:

F22A Igiene generale ed applicata;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

M11E Psicologia clinica.

B.6 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore annue).

Secondo anno - Primo semestre.

Area C Fisiopatologia del sistema nervoso (crediti 11.0).

Obiettivo didattico: lo studente deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi generali di neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso, nozioni di neuropsichiatria infantile.

C. 1 - Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso periferico e dell'apparato locomotore.

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F16A Malattie apparato locomotore.

C.2 - Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso centrale.

Settore scientifico-disciplinare:

F11B Neurologia.

C.3 - Corso integrato in tecniche di registrazione elettromiografiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.4 - Corso integrato di strumentazione di laboratorio di neurofisiologia.

Settore scientifico-disciplinare:

E10X Biofisica medica.

C.5 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

Secondo anno - Secondo semestre.

C.6 - Corso integrato di neuropsichiatria infantile.

Settori scientifico-disciplinari:

F19A Pediatria generale e specialistica;

F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 - Corso integrato di tecniche di esplorazione delle risposte evocate.

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.8 - Corso integrato di fisiopatologia e tecniche di registrazione del sonno.

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.9 - Corso intègrato di tecniche di esplorazione funzionale del sistema nervoso autonomo.

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.10 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Primo semestre.

Area D Esplorazione funzionale neurofisiologica in area critica, medicina legale, etica e legislazione sanitaria (crediti 4.0).

Obiettivo didattico: lo studente deve apprendere le nozioni teoriche di base e le tecniche di registrazione specifiche da applicare su pazienti acuti, su pazienti in terapia intensiva e durante interventi chirurgici; lo studente deve infine apprendere i fondamenti dei valori della medicina e dell'etica.

D.1 - Corso integrato di Neurologia applicata e tecniche di registrazione neurofisiologiche in condizioni critiche.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia;

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia;

F21X Anestesiologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 - Corso integrato di elementi di neuroriabilitazione.

Settore scientifico-disciplinare:

F11B Neurologia.

D.3 - Corso integrato di Fisiopatologia e tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale.

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F21X Anestesiologia;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 - Corso integrato di filosofia della medicina e bioetica generale.

Settore scientifico-disciplinare:

F02X Storia della medicina.

D.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1300 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Secondo semestre.

Area E - Tecniche elettrofisiologiche speciali, archiviazione, informatica applicata (crediti 4.0).

Obiettivo didattico: lo studente deve apprendere le tecniche di elettrofisiologia sperimentale e di neurosonologia ed apprendere le conoscenze di base di neuroriabilitazione e per l'acquisizione e l'analisi dei segnali tramite sistemi computerizzati; apprendere i fondamenti del diritto sanitario e degli aspetti legali ed etici della professione.

E.1 - Corso integrato di indagini elettrofisiologiche speciali, neurosonologiche ed elettrofisiologiche sperimentali.

Settori scientifico-disciplinari:

E06A Fisiologia umana;

F11B Neurologia.

E.2 - Corso integrato di elaborazione computerizzata dei segnali bioelettrici.

Settore scientifico-disciplinare:

E10X Biofisica medica.

E.3 - Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori scientifico-disciplinari:

F22B Medicina legale;

N10X Diritto amministrativo.

E.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183) i seguenti atti almeno 400 esami EEG di base, con attivazioni semplici, comprendenti adulti e bambini; almeno 225 esami di potenziali evocati acustici (75), visivi (75), somatosensoriali (75);

almeno 80 esami elettromiografici con elettrodi di superficie, comprendenti le velocità di conduzione nervosa e le risposte evocate;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di elettroneuromiografia invasiva, in almeno 50 casi;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di valutazione ecografica doppler extra ed intracranico, in almeno 150 casi.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 40.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

1. La facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il corso di diploma ha la durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di tecnico sanitario di radiologia medica.

3. Il numero massimo degli studenti iscrivibili per ciascun anno è stabilito nel decreto interministeriale (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della sanità) in relazione alla possibilità formativa dell'Università e delle strutture convenzionate in conformità al piano regionale della formazione.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale Sanità 26 settembre 1994, n. 746 e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Ordinamento didattico.

5. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); Le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di auto apprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

6. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

7. L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso di diploma può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

8. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

9. Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

10. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica;

B01A Fisica generale;

B01B Fisica;

B04X Fisica nucleare e subnucleare;

C03X Chimica generale ed inorganica;

E06A Fisiologia umana;

E07X Farmacologia;

E09A Anatomia umana;

E10X Biofisica medica;

E13X Biologia applicata;

F04A Patologia generale;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro;

K10X Misure elettriche ed elettroniche;

K05B Informatica;

K06X Bioingegneria elettronica.

11. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale e specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Primo anno - Primo semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 - Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica;

B01B Fisica;

F01X Statistica medica;

K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di fisica generale.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica.

A.3 - Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica.

Settori scientifico-disciplinari:

B03X Struttura della materia;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

A.4 - Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica.

Settori scientifico-disciplinari:

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di biologia e radiobiologia.

Settore scientifico-disciplinare:

E13X Biologia applicata.

A.6 - Corso integrato di anatomo-fisiologia umana.

Settori scientifico-disciplinari:

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana.

A.7 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

Primo anno - Secondo semestre.

Area B - Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione (crediti 7.0).

Obiettivo didattico: lo studente deve essere in grado conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1. - Corso integrato di patologia generale.

Settore scientifico-disciplinare:

F04A Patologia generale.

B.2 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I.

Settori scientifico-disciplinari:

E09A Anatomia umana;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 - Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 - Corso integrato di misure elettriche ed elettronica.

Settori scientifico-disciplinari:

I17X Elettrotecnica;

K10X Misure elettriche ed elettrotecniche.

B.5 - Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria.

Settore scientifjco-disciplinare:

F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

Secondo anno - Primo semestre.

Area C - Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia (crediti 6.0).

Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico sanitario;

deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II.

Settori scientifico-disciplinari:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

B01B Fisica;

K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 - Corso integrato di informatica ed archiviazione.

Settori scientifico-disciplinari:

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

K06X Bioingegneria elettronica.

C.3 - Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro.

Settori scientifico-disciplinari:

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro.

C.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

Secondo anno - Secondo semestre.

Area D - Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione (crediti 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unita di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 - Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia.

Settori scientifico-disciplinari:

B04X Fisica nucleare e subnucleare;

B01A Fisica generale;

K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 - Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica;

E10X Biofisica medica.

D.3 - Corso integrato di radiofarmaci.

Settori scientifico-disciplinari:

C03X Chimica generale ed inorganica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Primo semestre.

Area E - Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (RMN); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III.

Settore scientifico-disciplinare:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 - Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

K03X Telecomunicazioni.

F.1 - Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (RMN).

Settore scientifico-disciplinare:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3 - Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settori scientifico-disciplinari:

F02X Storia della medicina;

F22B Medicina legale.

E.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1300 ore annue).

Terzo anno - Secondo semestre.

Area F - Tecniche di medicina nucleare e radioterapia (crediti 3.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 - Corso integrato di tecniche in radioterapia.

Settore scientifico-disciplinare:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 - Corso integrato di tecniche in medicina nucleare.

Settore scientifico-disciplinare:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 - Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rx dello scheletro;

300 esami rx del torace;

200 esami rx dell'apparato gastrointestinale;

200 esami rx di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami TC;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (Alara);

b) servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del SNC;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale;

c) servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna;

d) servizio di fisica sanitaria - frequenza di due mesi.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 3 settembre 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A7295

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997 a firma del Ministro delegato per i servizi tecnici nazionali, è stato nominato componente del Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 1993), in sostituzione del dott. Mario Nardini, il dott. Luigi Veronese, dirigente del servizio geologico della provincia autonoma di Trento.

97A7247

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 10 settembre 1997:

Battaglia Andrea, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Canelli distretto notarile di Asti, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tatarano Maria Chiara, notaio residente nel comune di Grumo Appula distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Longo Debellis Franco, notaio residente nel comune di Rimini distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Giovinazzo distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Tabalappi Enrico, notaio residente nel comune di Borno distretto notarile di Brescia, (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Rovato stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Candura Laura, notaio residente nel comune di Mazzarino distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione;

Greco Filomena, notaio residente nel comune di Nicosia distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Enna, con l'anzidetta condizione;

Mestieri Mauro, notaio residente nel comune di Tresigallo distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Rizzi Ruggiero Alberto, notaio residente nel comune di Arcidosso distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Pistoia distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Pastorini Barbara, notaio residente nel comune di Rovegno distretto notarile di Genova (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Solimena Federico, notaio residente nel comune di Rapallo distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Savona Francesco Luigi, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Massa Marittima distretto notarile di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Gentilucci Michele, notaio residente nel comune di Treia distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Morrovalle, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cordopatri Rosamalia, notaio residente nel comune di Bosa distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Macomer stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zanellato Stefano, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Conselve distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Ciappa Aldo, notaio residente nel comune di Lugagnano Val d'Arda distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Castellari Paolo, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Riolo Terme distretto notarile di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Caranci Antonio, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Sant'Ilario d'Enza distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Ciaccio Antonino, notaio residente nel comune di Ribera distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Sciacca stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Crespi Giuseppe, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato alla sede di Torino, con l'anzidetta condizione;

Petralia Massimo, notaio residente nel comune di Erice distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Ausilio Angelo, notaio residente nel comune di Mira distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Mestre, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

97A7307

Dispensa di notaio per limiti di età

Con decreto ministeriale del 12 settembre 1997, vistato dalla ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 15 settembre 1997 il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età:

Crespi Giuseppe, nato a Genova il 24 settembre 1922, notaio riammesso all'esercizio professionale, assegnato alla sede di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 settembre 1997.

97A7308

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti il comune di Cosoleto in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) con deliberazione n. 13 del 25 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Desio Calveri per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 310/97/Gab del 19 luglio 1997, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Desio Calveri ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giovanni Barilà.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1997 il dott. Giovanni Barilà è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Desio Calveri.

97A7268

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 settembre 1997

Dollaro USA	1725,79
ECU	1912,69
Marco tedesco	975,85
Franco francese	290,49
Lira sterlina	2769,55
Fiorino olandese	866,58
Franco belga	47,292
Peseta spagnola	11,565
Corona danese	256,28
Lira irlandese	2577,81
Dracma greca	6,172
Escudo portoghese	9,597
Dollaro canadese	1242,83
Yen giapponese	14,249
Franco svizzero	1183,99
Scellino austriaco	138,66
Corona norvegese	240,44
Corona svedese	227,87
Marco finlandese	326,51
Dollaro australiano	1234,80

97A7389

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta M.G. Creazioni orafe S.r.l., con sede a Bologna, via N. Sauro n. 32/a, già assegnataria del marchio «225 BO», è decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta è risultata irreperibile come dichiarato dalla questura di Bologna.

Pertanto si diffida il titolare del suddetto marchio a restituire i punzoni relativi, all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

Si diffidano, altresì gli eventuali diversi detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso a restituirli allo stesso ufficio provinciale metrico di Bologna.

97A7331

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1997, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1987, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Franco La Vitola.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989, alla pag. 15, colonna 4, rigo n. 44 (elenco cavalieri Ministero degli affari esteri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1997, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di ufficiale dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al col. Domenico Marchioli.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 luglio 1992, alla pag. 23, colonna 3, rigo n. 7 (elenco ufficiali Ministero della difesa).

97A7248

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2402 del 1° agosto 1997, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa agricola Montesanto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Anduins di Vito d'Asio ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, via Colonna n. 12.

Con deliberazione n. 2403 del 1° agosto 1997, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 10 luglio 1998 il mandato conferito alla rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, corso Italia n. 69, in ordine alla gestione commissariale della «Edilcasa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

97A7269

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Salerno concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 79, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al decimo rigo del testo, dove è scritto: «matematica finanziaria (settore scientifico-disciplinare: *G04B*).», leggasi: «matematica finanziaria (settore scientifico-disciplinare: *S04B*).».

97A7305

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189